

(N. 2725)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale dalla Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato **520-224**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economici e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Carrera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
PRESIDENZIALE

27 GIUGNO 1946, N. 107

*Revisione dello stato giuridico ed economico
dei segretari-economi e dei vice-segretari degli
istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica.*

Art. 1.

La tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le promozioni al grado IX (segretario-economo di 1^a classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai segretari-economi i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, 10 o 12 anni di effettivo servizio complessivo, nei gradi XII, XI e X dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, tenuto conto, altresì, del periodo di prova.

I periodi di servizio richiesti dal presente sono ridotti di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Art. 3.

L'esame di merito distinto previsto dall'articolo 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posse-

gono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggano i requisiti per parteciparvi.

Art. 4.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi ai posti di segretario-economo previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi a posti di vice-segretario in prova negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica previsti dalla tabella annessa al presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

I segretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'undecimo.

Limitatamente ai segretari-economi di cui al precedente comma l'anzianità di servizio prescritta per la promozione al grado IX è ridotta ad anni 9.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I segretari-economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio sono assegnati al grado XI del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

Art. 7.

I vice-segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo previsti dalla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Per i vice-segretari di cui al precedente comma l'anzianità di servizio prescritta per l'inquadramento al grado IX è di anni 12.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I vice-segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio, sono assegnati al grado XII del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

Art. 8.

Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data predetta, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al nuovo ruolo. Ad essi sono attribuiti il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al

presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Il collocamento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel nuovo ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293.

Art. 9.

Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo *B* che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, con successivi provvedimenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, le tabelle organiche degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica saranno modificate in conformità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato,

TABELLA.

**Trattamento del personale amministrativo degli istituti
e delle scuole d'istruzione media tecnica.**

SECRETARI

(GRUPPO B).

Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12°;

Dopo 3 anni di servizio, segretario-economista, grado 11°;

Dopo 5 anni di servizio, segretario-economista di seconda classe, grado 10°;

Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economista di prima classe, grado 9°.